Sicurezza prodotti e vigilanza: il ruolo delle Camere di commercio





I. Gallo Servizio metrico Camera di commercio di Torino





Webinar 22/10/2024

## Agenda

Controlli e sistema camerale

**RGSP** e vigilanza

Organizzazione dei controlli

Controlli visivo formali e Prove di laboratorio

**Desk Unica** 

Sanzioni



## Agenda

Controlli e sistema camerale

RGSP e vigilanza

Organizzazione dei controlli

Controlli visivo formali e Prove di laboratorio

**Desk Unica** 

Sanzioni



## I controlli - Regolamenti europei

#### Regolamento europeo 765/2008

- richiede un'attenta vigilanza sul mercato, attraverso la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le diverse Autorità vigilanti degli Stati membri, i controlli al momento dell'immissione nel mercato comunitario, il ritiro dei prodotti pericolosi.
- Dispone inoltre che gli Stati membri stabiliscano programmi di controllo sulle caratteristiche dei prodotti su scala adeguata e sulla base di un campionamento significativo, tenendo conto dei principi di valutazione del rischio, dei reclami pervenuti e di altre informazioni utili disponibili.

#### Regolamento europeo 1020/2019

- Sottolinea l'importanza della vigilanza sul mercato
- Definisce la necessità di piani strategici di intervento
- Promuove anche lo scambio di informazioni tra le differenti autorità

#### Autorità nazionale Ministero dell'impresa e del Made in Italy



## I controlli della Camera di commercio Origine

Art. 2 comma 2 lett. c) della Legge 580/93

 tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge

Autorità nazionale Ministero dell'impresa e del Made in Italy



## I controlli della Camera di commercio Sicurezza prodotti

- Materiale elettrico a bassa tensione LVD (D.Lgs. 86/2016, Dir. 2014/35/UE);
- Giocattoli (D. lgs. 54/2011, Dir. 2009/48/CE);
- Dispositivi di protezione individuale DPI classe I (D. lgs. 475/92, Reg. UE 2016/425);
- Compatibilità elettromagnetica (D. lgs. 194/2007, Dir. 2014/30/UE)
- Sicurezza generale dei prodotti (capo IV D.lgs. 206/2005, Dir. 2001/95/CE da dicembre 2024 Reg. 988/2023)
- [....]

#### Autorità nazionale Ministero dell'impresa e del Made in Italy



#### CCIAA ad accertamenti violazioni

La VIGILANZA camerale sulla sicurezza ed etichettatura di alcuni prodotti si esplica con:

#### **ACCERTAMENTO**

eventuali violazioni delle disposizioni vigenti tramite lo svolgimento di ispezioni presso aziende del territorio provinciale e la redazione di verbali

## EMISSIONE DI ORDINANZA INGIUNZIONE O ARCHIVIAZIONE

Autorità competente ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81 sulla depenalizzazione, quando non sia stato effettuato nei 60 giorni il pagamento in misura ridotta contenuto nei verbali.



## Sicurezza prodotti – Altre autorità di vigilanza

- GUARDIA DI FINANZA
- POLIZIA MUNICIPALE
- ....
- AGENZIA DELLE DOGANE

Controlli vengono fatti al momento dell'immissione nel Mercato comunitario dall' AGENZIA DELLE DOGANE che coinvolge, in caso di irregolarità, il Ministero competente



## Vigilanza e diffusione informazioni

Le autorità di vigilanza del mercato non devono limitare le loro attività al controllo dei prodotti immessi nel mercato e all'adozione delle necessarie azioni correttive. Contatti informali e altri tipi di collaborazione tra autorità e fabbricanti/fornitori possono contribuire ad impedire la commercializzazione di prodotti non conformi. L'autorità competente può infatti fornire consulenze e orientamenti generali agli operatori economici in merito all'applicazione delle direttive e può esaminare la possibilità di sensibilizzare i consumatori e gli altri utilizzatori, ad esempio sugli aspetti importanti per la loro salute e sicurezza.

Guida Blue 2006 –
Commissione Europea
– 2.2.3 Attività
complementari nella
Vigilanza

1. Le autorità di vigilanza del mercato possono stipulare accordi [....] per la realizzazione di attività congiunte volte a promuovere la conformità, [....], sensibilizzando sulla normativa di armonizzazione dell'Unione [....],

Reg. 1020/2019 art. 9



#### Agenda

**RGSP** e vigilanza



### Vigilanza sul mercato – Art. 23 GSPR

- Ai prodotti contemplati dal presente regolamento si applicano l'articolo 10, l'articolo 11, paragrafi da 1 a 7, gli articoli da 12 a 15, l'articolo 16, paragrafi da 1 a 5, gli articoli 18 e 19 e gli articoli da 21 a 24 del regolamento (UE) 2019/1020.
  - Art. 10 Designazione delle autorità di vigilanza del mercato e degli uffici unici di collegamento
  - Art. 11 Attività delle autorità di vigilanza del mercato
  - Art. 12 Valutazioni inter pares
  - Art. 13 Strategie nazionali di vigilanza del mercato
  - Art. 14 Poteri delle autorità di vigilanza del mercato

Acronimo utilizzato nella presentazione RGSP => **R**egolamento **G**enerale **S**icurezza **P**rodotti



## Costi della vigilanza – Art. 15 Reg. 1020/2019

- Gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità di vigilanza del mercato a recuperare dall'operatore economico interessato la totalità dei costi delle loro attività in relazione ai predetti casi di non conformità.
- Tra i costi possono rientrare i costi per la realizzazione di prove, i costi per l'adozione di misure a norma dell'articolo 28 paragrafi 1 e 2 (immissione in libera pratica), e i costi di magazzinaggio e delle attività inerenti ai prodotti risultati non conformi e oggetto di misure correttive prima della loro immissione sul mercato.



## Misure di vigilanza del mercato Art. 16 Reg. 1020/2019

Misure correttive imposte all'operatore economico per porre fine a non conformità o eliminare rischio.

#### Principali misure adottabili:

- Ripristino conformità (anche rettifica non conformità formali)
- il divieto alla messa a disposizione del prodotto sul mercato;
- il ritiro o il richiamo immediato del prodotto e l'allerta del pubblico sul rischio esistente;
- la distruzione o la messa fuori uso del prodotto;
- l'allerta immediata e opportuna degli utilizzatori finali a rischio, anche mediante la pubblicazione di avvertenze specifiche

Se l'operatore economico omette di adottare le misure correttive, le autorità di vigilanza del mercato garantiscono che il prodotto sia ritirato o richiamato o ne sia vietata o limitata la messa a disposizione sul mercato, e che i cittadini, la Commissione e gli altri stati membri siano informati di conseguenza.



## Diritti procedurali operatori economici Art. 18 Reg. 1020/2019

- Ogni misura o decisione adottata da autorità di vigilanza del mercato reca i motivi esatti su cui si basa.
- Immediata comunicazione di misure, decisioni o ordinanze all'operatore economico pertinente, con contestuale indicazione dei mezzi di ricorso a sua disposizione
- Prima di emettere misura, decisione od ordinanza, l'operatore economico interessato può essere sentito entro non meno di dieci giorni lavorativi, a meno che ciò risulti impossibile a causa dell'urgenza (tutela della salute o della sicurezza, ecc.)
- Se non si è data all'operatore facoltà di essere sentito, detta possibilità deve essere accordata quanto prima



## Prodotti che presentano rischio grave Art. 19 Reg. 1020/2019

- Le autorità di vigilanza del mercato provvedono al richiamo o il ritiro dei prodotti che presentano un rischio grave, qualora non esistano altri mezzi efficaci per eliminare il rischio grave, o il divieto alla loro messa a disposizione sul mercato. Le autorità di vigilanza del mercato notificano dette misure immediatamente alla Commissione
- Per decidere se un prodotto presenti o meno un rischio grave si esegue adeguata valutazione del rischio:
  - natura del pericolo stesso
  - probabilità che si materializzi



## Prodotti che presentano rischio grave Art. 21÷ 24 Reg. 1020/2019

- Art. 21 Impianti di prova dell'Unione
  - la Commissione può designare un impianto pubblico di prova di uno Stato membro come impianto di prova dell'Unione per determinate categorie di prodotti o per determinati rischi relativi a una categoria di prodotti.
  - Gli impianti di prova dell'Unione sono accreditati conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 e forniscono i loro servizi esclusivamente alle autorità di vigilanza del mercato, alla rete, alla Commissione e ad altri organismi governativi o intergovernativi
- Assistenza reciproca transfrontaliera
  - Art. 22 Assistenza reciproca
  - Art. 23 Richieste di misure di applicazione
  - Art. 24 Procedura per le richieste di assistenza reciproca



## Sistema di allarme rapido Safety Gate

- La Commissione sviluppa ulteriormente, modernizza e mantiene il sistema di allarme rapido per lo scambio di informazioni sulle misure correttive riguardanti i prodotti pericolosi («sistema di allarme rapido Safety Gate») e ne migliora l'efficienza.
- La Commissione e gli Stati membri hanno accesso al sistema di allarme rapido Safety Gate.
  - designazione un unico punto di contatto nazionale responsabile almeno di controllare la completezza delle notifiche e di trasmetterle perché siano convalidate dalla Commissione, nonché di comunicare con la Commissione

https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/home?lang=en



#### Agenda

Controlli e sistema camerale

RGSP e vigilanza

Organizzazione dei controlli

Controlli visivo formali e Prove di laboratorio

**Desk Unica** 

Sanzioni



## Organi di controllo Poteri

#### Art. 13 della L. 689/81

- assumere informazioni
- procedere a ispezioni in luoghi diversi dalla dimora privata
- procedere a rilievi descrittivi e fotografici ed altre operazioni tecniche
- sequestrare cautelativamente le cose, redigendo verbale che deve essere trasmesso prontamente all'Autorità competente per adempimenti di competenza



## Organi di controllo Verbali

- 1. data, ora e luogo del fatto;
- 2. generalità e qualifica dei funzionari accertatori;
- 3. generalità del trasgressore;
- 4. individuazione dei responsabili in solido;
- 5. descrizione sommaria dei fatti;
- 6. indicazione delle norme violate e della norma che sanziona con importi minimo e massimo;
- 7. indicazione della facoltà di presentare memorie e/o richiesta di audizione;
- 8. indicazione della facoltà di pagare entro 60 giorni dalla contestazione in misura ridotta con il relativo importo (pari al più favorevole fra un terzo del massimo e il doppio del minimo);
- 9. sottoscrizione dei funzionari, del trasgressore e dell'obbligato in solido, se è possibile la contestazione immediata.

## Coordinamento vigilanza Sistema camerale

#### Ambito nazionale

Dal 2009 **Unioncamere** ha siglato diversi Protocollo di intesa con il MiSE (oggi **MIMIT**) coinvolgendo le Camere di commercio:

- Rivolti a specifici prodotti ritenuti particolarmente critici
- Procedure omogenee tra le diverse Camere di commercio
- Coordinamento nella gestione delle non conformità

#### Ambito europeo

Negli ultimi anni alcune Camere di commercio hanno iniziato a partecipare a progetti di vigilanza coordinati dall'EU:

- CASP
- Jacob
- [....]



## Criteri per definire il piano di vigilanza

- Segnalazioni provenienti da altre autorità di vigilanza (Dogane, Rapex...)
- segnalazioni e reclami provenienti dal mercato e dai consumatori
- analisi semplificata sui rischi potenziali associati ai prodotti, delle caratteristiche di stagionalità, degli eventi ricorrenti
- Valore degli scambi sul territorio, n. consumatori/utenti
- · [.....]



## Tipologie di controllo

## Visivo sui prodotti

**Rispetto formale** requisiti
della normativa di
riferimento

#### **Documentale**

Analisi fascicoli
tecnici relativi ai
prodotti. Verifica
che siano redatti
secondo quanto
previsto dalla
normativa
cogente

## Prove di laboratorio

Volte ad accertare che i prodotti soddisfino i requisiti di sicurezza. Eseguite da laboratori accreditati



## Riepilogando

#### Scopo della vigilanza

- Verificare conformità dei prodotti secondo procedure condivise
- Intervenire nel caso di prodotti non conformi
- Mettere a disposizione delle autorità di controllo coinvolte una banca dati comune

#### Luoghi della vigilanza

- Fine produzione (FABBRICANTE)
- stoccaggio (FABBRICANTE ed IMPORTATORE)
- Vendita (DISTRIBUTORE)



### Agenda

Controlli e sistema camerale

RGSP e vigilanza

Organizzazione dei controlli

Controlli visivo formali e Prove di laboratorio

**Desk Unica** 

Sanzioni



# Presunzione di conformità all'obbligo generale di sicurezza

Prodotto conforme alle norme europee pertinenti o a parti di esse per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio contemplati da tali norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

in assenza di norme europee pertinenti di cui alla lettera a) del presente paragrafo, è conforme ai requisiti nazionali, per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio contemplati dai requisiti in materia di salute e sicurezza stabiliti dalla normativa nazionale dello Stato membro in cui è messo a disposizione sul mercato, purché tale normativa sia conforme al diritto dell'Unione.






Si presume il prodotto conforme all'obbligo generale di sicurezza

Se presenti dette norme sono prese anche come base per le valutazioni durante l'attività di vigilanza

# Norme tecniche volontarie: un'opportunità



#### Controllo formale

Le norme tecniche volontarie riportano avvertenze e marcature che debbono accompagnare il prodotto.

NORMA ITALIANA Guanti di protezione contro rischi meccanici **UNI EN 388** Es. **NOVEMBRE 2004** Protective gloves against mechanical risks CLASSIFICAZIONE ICS 13.340.40 europea SOMMARIO La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante per i guanti di protezione contro rischi meccanici da abrasione, taglio da lama, lacerazione e perforazione. RELAZIONI NAZIONALI La presente norma è la revisione della UNI EN 388:1996. La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma

europea EN 388 (edizione settembre 2003).



#### Controllo formale

 Le norme tecniche riportano avvertenze e marcature che debbono accompagnare il prodotto.

Es.

RMA ITALIANA GUA	nti di protezione contro rischi meccanici U	INI EN 38
7	MARCATURA	12
7.1	Generalità	12
7.2	Pittogrammi	12
figura 9	Pittogramma per rischi meccanici	12
8	INFORMAZIONI FORNITE DAL FABBRICANTE	12
APPENDICE A	SPECIFICHE SUPPLEMENTARI	13
A.1	Generalità	13
prospetto A.1	Foglio di identificazione - Campione di riferimento - Tessuto di cotone	13
A.2	KES F: Sistema di valutazione dei tessuti Kawabata	13
APPENDICE E (informativa)	RISULTATI DI PROVA - INCERTEZZA DI MISURA	15
APPENDICE ZA (informativa)	PUNTI DELLA PRESENTE NORMA EUROPEA RIGUARDANTI I REQUI ESSENZIALI O ALTRE DISPOSIZIONI DELLE DIRETTIVE UE	ISITI 16
prospetto ZA.	Corrispondenza tra la presente norma europea e la Direttiva 89/686/CEE	16

#### Controllo formale

 Le norme tecniche riportano avvertenze e marcature che debbono accompagnare il prodotto.

NORMA ITALIANA Guanti di protezione contro rischi meccanici
 UNI EN 388

7	MARCATURA		
7.1	Generalità		
	La marcatura del guanto di protezione deve essere in conformità al punto applicabile della EN 420.		
7.2	Pittogrammi		
	Le caratteristiche meccaniche del guanto devono essere illustrate da un pittogramma per i rischi meccanici, seguito da quattro numeri di livelli di prestazione.		
	Il primo numero corrisponde alla resistenza all'abrasione, il secondo alla resistenza al taglio da lama, il terzo alla resistenza alla lacerazione e il quarto alla resistenza alla perforazione (come illustrato nel prospetto 1).		
	La posizione del pittogramma e dei livelli di prestazione in relazione tra di loro deve essere in conformità alla EN 420.		
figura	9 Pittogramma per rischi meccanici		





## Fabbricante ed importatore - Controlli

	Progettazione	Produzione	Indicazioni	Avvertenze
Fabbricante	<ul> <li>Dimostra la conformità:</li> <li>Redige fascicolo tecnico partendo da una analisi dei rischi</li> <li>Mantiene documentazione a disposizione delle autorità di vigilanza</li> </ul>	<ul> <li>Garantisce la produzione:         <ul> <li>controllo della produzione seriale</li> <li>Mantiene evidenze a disposizione delle autorità di vigilanza</li> </ul> </li> </ul>	<ul> <li>Appone n. tipo, lotto o serie sul prodotto</li> <li>Riporta propria denominazione ed indirizzo postale e digitale, nonché del punto di contatto sul prodotto</li> </ul>	Le allega complete ed in lingua italiana
Importatore	<ul> <li>Verifica che il fabbricante abbia fatto quanto scritto sopra per il prodotto che importa</li> <li>Fornisce la documentazione se richiesta da autorità vigilanza</li> <li>Controlli documentali</li> </ul>	<ul> <li>Verifica che il fabbricante abbia fatto quanto scritto sopra per il prodotto che importa</li> <li>Fornisce la documentazione se richiesta da autorità vigilanza</li> </ul>	<ul> <li>Verifica che il fabbricante abbia fatto quanto sopra indicato</li> <li>Riporta propria denominazione ed indirizzo postale e digitale, nonché del punto di contatto sul prodotto</li> </ul>	Verifica che siano presenti, complete ed in lingua italiana

#### Distributore - Controlli

#### Distributore => soggetto che vende prodotti (ingrosso, dettaglio, ecc.)

	Progettazione	Produzione	Indicazioni	Avvertenze
Distributore	<ul> <li>Collabora con a richiesta documer commerciale)</li> <li>Non commercia sa essere pericol</li> <li>Collabora con a richiesta documer commerciale)</li> <li>Non commercia sa essere pericol</li> </ul>	lizza prodotti che losi utorità in caso di ntazioni (catena lizza prodotti che	<ul> <li>Verifica la presenza sul prodotto di:</li> <li>denominazione ed indirizzo del fabbricante</li> <li>Denominazione ed indirizzo dell'importatore per fabbricante extra UE</li> <li>n. tipo, lotto o serie per identificazione prodotto</li> </ul>	Verifica     presenza,     completezza e     che siano in     lingua italiana  Controlli visivo-formali

## Fornitore di servizi di logistica - Controlli

Fabbricante extra EU, assenza di importatore e rappresentante autorizzato, il fornitore servizi di logistica:

- Verifica che la documentazione tecnica sia stata redatta e garantisce che tale documentazione tecnica venga messa a disposizione delle autorità per 10 anni dalla data di immissione del prodotto sul mercato;
- Su richiesta delle autorità di vigilanza fornisce informazioni e documentazione tecnica necessarie a dimostrare la conformità del prodotto in una lingua comprensibile alle autorità;
- Per prodotti pericolosi informa le autorità di vigilanza e collabora nel garantire che vengano adottate azioni correttive per rimediare alle non conformità
- Indica i propri riferimenti completi sul prodotto o a corredo.



#### Piattaforme on-line - Controlli

per ciascun prodotto offerto visualizzate o rese altrimenti facilmente accessibili ai consumatori:

- a) (...) i riferimenti completi del fabbricante
- b) se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, i riferimenti completi dell'operatore economico ai sensi dell'art. 16, par. 1, del regolamento
- c) informazioni che consentono l'identificazione del prodotto, compresi un'immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto;
- d) qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza (...) in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.



#### Prove di conformità

Le norme tecniche riportano una serie di prove, modalità e risultati, che se superate garantiscono la conformità alle direttive

#### Vigilanza

Se presenti norme tecniche in vigilanza si eseguono esattamente dette prove

#### Progettazione (fabbricante)

Anche il fascicolo tecnico del fabbricante dovrebbe seguire medesime logiche

#### Attenzione!!!!

Seguire le norme tecniche non esonera dal redarre un'analisi dei rischi



## Prove di conformità - Esempio

**UNI EN 388** 

12

#### CAMPIONAMENTO E CONDIZIONAMENTO METODI DI PROVA 6.1 Resistenza all'abrasione Analisi allo staccio per l'abrasivo..... 6.2 Resistenza al taglio da lama..... Apparecchiatura per le prove di resistenza dei quanti di protezione al taglio da lama....... 5 Dimensioni del provino di controllo..... Specifiche della lama circolare ...... Confronto tra i livelli di prestazione della presente norma e quelli della EN ISO 13997 ...... 8 Prova del taglio da lama - Calcolo dell'indice prospetto 6.3 Resistenza alla lacerazione Provino ..... figura Strisce di prova..... Prova di lacerazione - Area di prova figura

Resistenza alla perforazione

Dispositivo di bloccaggio.....

Guanti di protezione contro rischi meccanici

MARCATURA

Generalità...

Pittogrammi...

6.4

7.1

7.2

Igor Gallo - Sicurezza prodotti e vigilanza: il ruolo delle Camere di commercio

Pittogramma per rischi meccanici...



# Prove di conformità – Esempio Apparecchi illuminazione

### Report laboratorio prove di conformità

EN 60598-1			
Articolo	Prescrizione	Osservato	Esito
	principale		
	Le aperture superiori a 0,3mm nell'isolamento doppio o rinforzato non devono permettere l'accesso diretto a parti in tensione per mezzo della spina conica del calibro di prova 13		NA
4.10.3	Le parti degli apparecchi di Classe II che hanno supplementare o rinforzato devono:	la funzione di isolamento	С
	essere fissate		С
	non poter essere rimesse in posizione non corretta.		С
	manicotti tenuti in posizione		NA
	manicotti all'interno del raccordo di un portalampade		NA
4.10.4	Le parti conduttrici accessibili separate da isolamento doppio o rinforzato possono essere ponticellate tramite resistori o condensatori Y2, a condizioni che siano costituiti da almeno due componenti separati con gli stessi valori nominali ognuno dei quali con caratteristiche adeguate alla tensione di lavoro totale e la cui impedenza sia improbabile che possa cambiare significativamente durante la vita dell'apparecchio.		NA
4.11	Collegamenti elettrici e parti che portano corrente		С
4.11.1	Le connessioni elettriche devono essere progettate in modo tale che non si possa trasmettere la pressione di contatto attraverso materiali isolanti.		С
4.11.2	Viti		NA
	- viti autofilettanti	Non utilizzate	NA
	- viti automaschianti		NA
4.11.3	Serraggio viti		NA
	Viti		NA
	Rondelle elastiche		NA

**4.10.3** Le parti degli apparecchi di Classe II che hanno la funzione di isolamento supplementare o rinforzato devono:

- o essere fissate in modo che non possano essere tolte senza essere seriamente danneggiate;
- o non poter essere rimesse in posizione non corretta.



NORMA TECNICA CEI EN 60598-1:2009-08 Pagina 64 di 379

Se come isolamento supplementare del cablaggio interno sono utilizzati manicotti e quando nei portalampade si impiegano rivestimenti isolanti come isolamento supplementare per il cablaggio esterno o interno, tali manicotti e rivestimenti isolanti devono essere mantenuti in posizione con mezzi efficaci.

I. Gallo - Il ruolo della normativa tecnica volontaria nella vigilanza del mercato

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

### Agenda

Controlli e sistema camerale

RGSP e vigilanza

Organizzazione dei controlli


Controlli visivo formali e Prove di laboratorio

**Desk Unica** 

Sanzioni



### Infrastrutture della qualità in Italia





## Infrastrutture della qualità in Italia

1 Ridurre il rischio di incidenti per chi utilizza i prodotti e per chi li produce

Accedere più facilmente ai mercati internazionali

3 Semplificare i processi e aumentare l'efficienza

4 Ridurre i costi

**Favorire** le transazioni commerciali e mitigare l'effetto dei contenziosi giudiziari



### I Desk UNICA delle Camere di commercio



UNIONCAMERE e UNI - il 10 maggio 2018 - hanno siglato un Accordo Quadro con il particolare obiettivo di infondere maggior consapevolezza sullo strumento della normazione tecnica volontaria presso le PMI

Le Camere di commercio sono state coinvolte con l'obiettivo di **diffondere le informazioni** presso le aziende presenti nel proprio tessuto territoriale

### Sportelli Desk Unica

#### **SPORTELLI**



- 1. CCIAA DI BOLOGNA
- 2. CCIAA DI MILANO MONZA BRIANZA LODI
- 3. CCIAA DI TORINO
- 4. CCIAA DI TARANTO
- 5. CCIAA DI TREVISO BELLUNO
- 6. ASSET AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DELLA BASILICATA
- 7. BERGAMO SVILUPPO AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI BERGAMO
- 8. IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA
- 9. IDM Südtirol AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA
  AUTONOMA DI BOLZANO E DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI
  BOLZANO



### Agenda

Controlli e sistema camerale

RGSP e vigilanza

Organizzazione dei controlli

Controlli visivo formali e Prove di laboratorio

**Desk Unica** 

Sanzioni



### Sanzioni

- Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento che impongono obblighi agli operatori economici e ai fornitori di mercati online, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione conformemente al diritto nazionale.
- Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
- Sino al 12/12/2024 è in vigore la DGSP (Direttiva Generale Sicurezza Prodotti) recepita con D. Lgs. 206/2005 parte IV Titolo I che all'art. 112 prevede le sanzioni relative alle violazioni sulla sicurezza prodotti

Autorità competente Ministero dell'impresa e del Made in Italy



## Sanzioni D. Lgs. 206/2005 - 1/2

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro. [divieto di immissione sul mercato per prodotti pericolosi]
- 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
- 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), è punito con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro. [Provvedimenti emanati dall'autorità di vigilanza per prodotti che presentano rischi o sono pericolosi]



## Sanzioni D. Lgs. 206/2005 - 2/2

- 4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 107, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro. [cooperazione nelle attività di vigilanza]
- 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro. [Produttore: presenza di avvertenze, indicazione propri dati, richiami volontari, segnalazioni alle autorità competenti. Distributore: assenza di diligenza, non commercializzazione prodotti non sicuri, gestione rischio, , segnalazioni alle autorità competenti]



## Domande e discussione

